Costituisce frontespizio del contratto Aggiornamento N. 04 del 14 settembre 2015

FOGLIO INFORMATIVO A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA AI SENSI DEL D.LGS. N. 385/1993 SULLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

Informazioni sull'Agenzia	
CHIERICO S.r.l. Via San Lorenzo 23/9, 16123 Genova Tel. 010.2472550 Mail: chierico@legalmail.it Sito internet: www.pegnichierico.com Codice fiscal e Partita I.v.a.: 03787650104 Numero R.E.A.: GE-382115 Codice A.B.I. 32212.3 Numero d'iscrizione ex Art. 106: 26869	**CREDITO SU PEGNO** **Servizio offerto unicamente presso i locali dell'Agenzia – Via San Lorenzo 23/9 Genova**

CARATTERISTICHE

I prestiti garantiti da pegno sono una forma particolare di finanziamento a breve termine che si caratterizza per la presenza di un bene mobile dato in pegno all'agenzia, a garanzia del soddisfacimento del suo credito.
Possono essere costituiti in pegno preziosi ed oggetti in genere aventi un valore commerciale. Periti dell'Agenzia provvedono ad attribuire un valore di stima al bene ed in base a questo, ma in misura congruamente inferiore, ad accordare il prestito.
Titolo rappresentativo del prestito pignoratizio è la polizza di pegno che deve essere presentata per poter riscattare il pegno - anche prima della scadenza - o chiedere il rinnovo del prestito.
Gli oggetti dati in pegno vengono custoditi dall'Agenzia fino al rimborso della sovvenzione (comprensiva di interessi e accessori) o alla vendita degli stessi, in caso di mancata estinzione o rinnovo della polizza.
L'ammontare minimo e massimo di ciascun prestito sono fissati, rispettivamente, in 25,00 Euro ed in 10.000,00 Euro. La durata delle operazioni di prestiti su pegno è di 5 mesi. Decorsi trenta giorni dalla scadenza della polizza, l'Agenzia procede a porre in vendita all'asta gli oggetti. Dalla somma ricavata con la vendita, l'Agenzia trattiene l'importo del prestito, maggiorato di interessi e oneri accessori, e pone l'eventuale sopravanzo a disposizione del portatore della polizza di pegno, per 5 anni dalla data della vendita, senza decorrenza di interessi (art. 14 Legge 10/5/38 n. 745).
Le operazioni di pegno vengono eseguite nei locali all'uopo adibiti dall'Agenzia Credito su Pegno, e sono disciplinate dal Regolamento per il credito pignoratizio dell'Agenzia, il cui testo è affisso nei locali ove si svolgono tali operazioni.

RISCHI

- alla scadenza del prestito, in assenza di riscatto del pegno o rinnovazione del prestito, l'Agenzia, decorsi trenta giorni, pone i beni impegnati in vendita con asta pubblica, per recuperare il proprio credito

- l'Agenzia provvede alla custodia degli oggetti ricevuti in pegno, ma non risponde per i danni derivanti da naturale deperimento o da difetti intrinseci del bene, palesi od occulti; quando l'Agenzia sia chiamata a rispondere per danni subiti dal bene o per la sua perdita, il risarcimento non potrà eccedere il valore di stima, maggiorato di un quarto, ridotto di ogni credito dell'Agenzia.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Applicate dal 14 settembre 2015 e valide fino a nuovo aggiornamento

Durata del prestito: **150** giorni (***5 mesi*** **)**

Il rinnovo anticipato del pegno può essere effettuato in qualunque momento senza alcuna commissione anticipata.

Tasso interesse annuo: **14,25%** sul valore del prestito
Diritti di custodia annuo: **2,50%** sul valore di stima

Tasso interesse effettivo**:** **14,25%** : **365** x **numero-giorni** sul valore prestito
Diritti di custodia effettivo: **2,50%** : **365** x **numero-giorni** sul valore di stima

ESEMPIO:

Valore di stima del pegno:	500,00 Euro
Prestito:	400,00 Euro
Durata del prestito:	**90** giorni

Calcolo TAEG

Interesse Effettivo:	14,25 : 365 x 90 = 3,5137 400,00 Euro x 3,5137 : 100 = **14,05 Euro**
Diritto di custodia applicato sul valore di stima:	2,5 : 365 x 90 = 0,61644 500,00 Euro x 0,61644 : 100 = **3,08 Euro**
Riscatto della polizza *(dopo 90 giorni)*:	400,00 Euro + 14,05 Euro + 3,08 Euro = **417,13 Euro**
Tasso effettivo applicato	14,05 Euro + 3,08 Euro = 17,13 Euro 17,13 Euro x 100 : 400 = **4,2825 %**
TAEG	14, 05 Euro + 3,08 Euro : 90 * 365 = 69,47 Euro 69,47 Euro x 100 : 400 = **17,3675 %**

Calcolo TEG

Interesse Effettivo:	14,25 : 365 x 90 = 3,5137 400,00 Euro x 3,5137 : 100 = **14,05 Euro**
Diritto di custodia applicato sul prestito:	2,5 : 365 x 90 = 0,61644 400,00 Euro x 0,61644 : 100 = **2,47 Euro**
Tasso effettivo applicato	14,05 Euro + 2,47 Euro = 16,52 Euro 16,52 Euro x 100 : 400 = **4,13 %**
TEG	14,05 Euro + 2,47 Euro : 90 * 365 = 67,00 Euro 67,00 Euro x 100 : 400 = **16,75 %**

Usura

Si fa presente che per verificare il rispetto delle soglie di usura previste dalla Legge 108/96 occorre fare riferimento al TEG, il quale differisce dal TAEG – risultando a questi inferiore – per i diversi criteri di imputazione degli oneri (diritti di custodia). In particolare, mentre nella determinazione del TAEG i diritti di custodia vanno inclusi per intero, nel calcolo del TEG i diritti di custodia sono inclusi pro quota considerando il rapporto tra prestito e stima del bene impegnato, così come previsto dalle Istruzioni della Banca d'Italia.

Il cliente può consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale medio (**TEGM**) previsto dall'art. 2 della Legge n. 108/1996 (c.d. "**Legge Antiusura**") sul cartello affisso nei locali delle dipendenze e sul sito internet della Società.

Tasso di mora: **6,50%**

Qualora il pegno non venga riscattato od il prestito non sia rinnovato entro la scadenza dei 150 giorni (5 mesi) il definito tasso di mora sarà applicato dal giorno di calendario successivo alla scadenza e calcolato sull'ammontare del prestito. Tali interessi di mora verranno percepiti al momento del riscatto, della rinnovazione o alla vendita del pegno.

Richiesta duplicato Polizza: Euro 5,00

Pena pecuniaria dovuta per il rinnovo o il ritiro di un pegno nei 15 giorni antecedenti l'asta:

Euro 2,00	per prestito sino ad	Euro 100,00	
Euro 5,00	per prestito da	Euro 101,00	ad Euro 500,00
Euro 10,00	per prestito da	Euro 501,00	ad Euro 1.000,00
Euro 20,00	per prestito superiore ad	Euro 1.001,00	

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO

Gli oggetti disimpegnati devono essere ritirati entro 24 ore dal riscatto o nel giorno indicato dal Servizio. Il portatore della polizza deve presentarsi all'apposito sportello con la ricevuta attestante il pagamento. La rispondenza degli oggetti alla descrizione in polizza deve essere verificata dall'avente diritto al momento del ritiro degli oggetti.
Nessun reclamo è ammesso, per qualsiasi motivo, dopo l'avvenuto ritiro degli oggetti riscattati. Per ogni altro patto e condizione è fatto espresso richiamo alle norme di statuto e regolamento dell'Agenzia.

Reclami

I reclami vanno inoltrati all'Ufficio Reclami dell'Agenzia (Ufficio Reclami – Via San Lorenzo 23/9 – c.a.p. 16123 - Genova), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;

- Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, che mette a disposizione, come strumenti di tutela, l'Ombudsman – Giurì Bancario (con competenza residuale per le materie per le quali non è consentito il ricorso all'ABF) e il Conciliatore.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

Pegno: è il diritto reale su cosa mobile che il debitore concede al creditore a garanzia di un credito.

Costituire in pegno: consegnare l'oggetto del pegno al creditore, che ne assume la custodia .

Polizza di pegno: Titolo al portatore, che attribuisce all'esibitore la legittimazione ad ottenere la restituzione delle cose in essa indicate.

Pignorante: colui che dà in pegno un oggetto, a garanzia del prestito richiesto.

Riscattare un pegno: provvedere al rimborso del prestito, comprensivo di interessi e oneri accessori, per poter ritirare l'oggetto dato in pegno.

Rinnovazione del pegno: si concreta nella estinzione del prestito su pegno scaduto - con pagamento di quanto dovuto per capitale, interessi e accessori - e nella contemporanea accensione di un nuovo prestito su pegno.

Firmato: CHIERICO AUGUSTO CARLO

Data e firma del cliente